

PATRIMONIO E TRUST

Note sulla stesura dell'atto di trust

di **Ennio Vial**



La **stesura dell'atto di trust** è un'operazione oltremodo **delicata**.

Un tempo si era soliti raccomandare di **non fare affidamento ai trust ciclostile**, copiati e incollati in modo acritico da altri atti.

A prima vista **due distinti atti di trust** redatti dallo stesso professionista potrebbero risultare **quasi uguali**.

In realtà, ben può accadere che **anche una semplice parola o frase posta qua e là sia sufficiente per differenziare sensibilmente un atto dall'altro**.

Nel corso degli ultimi anni la sempre maggior diffusione dell'istituto e la connessa sempre più agevole possibilità di recuperare bozze di atti ha dato vita ad un nuovo fenomeno che rappresenta una **mutazione genetica del trust ciclostile**: si tratta del **trust collage**, ossia derivante da una **commistione di diversi atti uniti e amalgamati** da ulteriori interventi personali dell'estensore.

L'effetto che si ottiene in questi casi può essere **ancora più problematico** rispetto a quello del caso del trust ciclostile.

Se, infatti, l'acritica copiatura di un atto ben fatto poteva comunque dar vita ad un **buon atto di trust**, ed il vero problema era rappresentato dall'**inadeguatezza dello stesso alla fattispecie concreta**, il **collage di più atti**, invece, porta ad un **atto malfatto con previsioni caotiche**, non coordinate tra di loro e che spesso, risultano **contraddittorie**.

Nel corso del Master sul trust che partirà a breve dedicheremo una **giornata alla creazione dell'atto**. È fuori discussione che, ogni volta che viene **redatto un nuovo atto di trust si parte sempre da una bozza precedentemente utilizzata** ed è **innegabile che quando leggiamo in altri**

atti di trust delle clausole ben fatte, le facciamo nostre; tuttavia, vi sono dei comportamenti pratici che è bene seguire in sede di stesura dell'atto.

Senza pretese di esaustività segnaliamo in questa sede alcune **questioni** che, ad esempio, nella redazione di un **trust familiare donatorio devono essere considerate**.

Innanzitutto è opportuno **curare con attenzione le premesse** che permettono di far capire, a chi redigerà l'atto, **quali sono le ragioni che stanno alla base dello stesso**. Ovviamente, le premesse devono essere coerenti con le clausole dell'atto.

Un ulteriore aspetto da considerare, inoltre, attiene alla **fluidità** dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti. Se, ad esempio, sono previste delle **autorizzazioni** che devono essere concesse per il compimento di determinati atti, si devono chiarire le **modalità** con cui queste devono essere richieste e le chiare conseguenze della **mancata concessione** di queste autorizzazioni. Infatti, non sono infrequenti i casi in cui il trust si inceppa nella sua operatività ed il **trustee** si trova nella scomoda posizione di dover gestire dei beni a lui intestati, magari senza una libertà di manovra.

Un altro aspetto importante da considerare è quello dell'**interposizione del trust** ai fini della fiscalità diretta. Sia chiaro che l'interposizione fiscale del trust non rappresenta certamente un giudizio di disvalore dello stesso, tuttavia, è bene essere consapevoli delle conseguenze di tale situazione. Chi scrive ritiene opportuno **tenere sempre presenti le linee guida dell'Agenzia delle Entrate** espresse nella [circolare 43/E/2009](#) e nella [circolare 61/E/2010](#), oltre agli **ulteriori e più recenti interventi dell'Agenzia su casistiche meno generiche e astratte**.

Una volta che è stata redatta una **bozza avanzata dell'atto**, si possono fare due esercizi interessanti per testarne l'efficacia.

Il primo test consiste nell'ipotizzare le **varie casistiche che possono interessare il disponente, il trustee, il beneficiario e il guardiano**, quali la morte, l'incapacità, la perdita reciproca di fiducia e vari mutamenti della propria situazione personale quali, matrimoni, separazioni o divorzi.

È impossibile prevedere ogni cosa; tuttavia, **si possono ipotizzare diversi scenari** e valutare come il trust reagisce alle varie situazioni.

Il secondo test consiste nel **far leggere l'atto ad una persona più o meno qualificata**; una lettura, che ovviamente deve essere attenta e non superficiale, effettuata da una persona con un certo profilo intellettuale, ancorché digiuna da approfondite conoscenze sul trust, può far nascere delle osservazioni interessanti. Il trust, infatti, deve poi confrontarsi **con la vita di ogni giorno** e potrà essere letto da soggetti molto diversi tra di loro, con una differente sensibilità e differente competenza.

Il trust ben fatto non è quello il cui atto risulta comprensibile solo da pochi operatori del settore; è, piuttosto, quello il cui atto risulta **chiaro al maggior numero di lettori possibili**.